

Jaime Bonet Navarro

University professor. Faculty of Law of the University of Valencia. Department of Roman Law and
Ecclesiastical Law of the State

Cambiamenti nel processo canonico

Riassunto

La spiegazione dei principali cambiamenti nel processo canonico che ha fatto il Papa Francesco nell'anno 2015, si centra nel contenuto del Motu Proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus*, per la riforma dei processi nella Chiesa cattolica di rito latino. Nella relazione si fa un riferimento ai motivi fondamentali di questa riforma processuale, alla volontà di fare i processi più brevi e gratuiti, e supra tutto, si approfondisce nei cambiamenti più importanti: nelle nuove norme di competenza dei tribunali ecclesiastici, nella soppressione dell'appellazione automatica della prima sentenza che dichiara la nullità, la non validità, del matrimonio canonico e, finalmente, nel nuovo processo chiamato più breve "brevior" per determinate situazioni molto chiare di nullità.

Abstract

The explanation of the main changes in the canonical process that Pope Francis made in the year 2015 is centered on the content of the Motu Proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus*, for the reform of the processes in the Catholic Church of the Latin Rite. The report makes a reference to the fundamental motives of this procedural reform, the willingness to make shorter and free the processes, and above everything, to the most important changes: the new rules about the jurisdiction of ecclesiastical courts, the abolition of the automated appeal of the first ruling that reveals the nullity, the invalidity of the canonical marriage and, finally, in the new process called shorter „brevior” for certain very clear situations of nullity.

Parole chiave: riforma, processo canonico, nullità matrimoniale, competenza, appello.

Keywords: *reform, canonical process, nullity of marriage, competence, appellation.*

La riforma processuale nel Motu Proprio Mitis Iudex Domini Iesus

L'8 dicembre 2015 intrarono in vigore le due Lettere Apostoliche di Papa Francesco per la riforma del processo canonico di nullità matrimoniale, che sostituiscono distinti canoni dei due codici canonici, il Codex Iuris Canonici del 1983 e il Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium del 1990. Queste Lettere Apostoliche sono il Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus (Lieve giudice Signore Gesù), per la riforma dei processi nella Chiesa cattolica di rito latino, e il Motu Proprio Mitis et Misericors Iesus (Lieve e misericordioso Gesù), per la riforma processuale nelle Chiese cattoliche di rito orientale¹.

Entrambe Lettere Apostoliche hanno la stessa struttura e un contenuto praticamente parallelo, soltanto con piccolissime differenze terminologiche e sfumature che ci permettono centrare il nostro studio soltanto nel Motu Proprio che si riferisce alla riforma processuale della Chiesa cattolica di rito latino.

Non si deve dimenticare la stretta vincolazione di questa riforma processuale con il precedente Sinodo dei Vescovi svoltosi negli anni 2014 e 2015, su “Le sfide pastorali sulla familia nel contesto dell’evangelizzazione” dove, fra altre importante questioni riferenti alla famiglia si trattò specificamente della “Semplificazione delle cause matrimoniali”. A questo scopo, nel mese d’Agosto del 2014, ancora non finito il Sinodo il Papa decise costituire una apposita Comissione per “preparare uno sbizzo di riforma del procesao matrimoniale per semplificare il procedimento, farlo più leggero e salvaguardando il principio d’indisolubilità del matrimonio”.

Papa Francesco fa riferimento a questo nello stesso testo del Motu Proprio Mitis Iudex Domini Iesus: “In questo senso sono anche andati i voti della maggioranza dei miei Fratelli nell’Episcopato, riuniti nel recente Sinodo straordinario, che ha sollecitato processi più rapidi ed accessibili. In totale sintonia con tali desideri, ho deciso di dare con questo Motu

1 Fra gli studi riferiti in genere alla riforma dei processi canonici, vid. C. Peña García, *La reforma de los procesos Canónicos de nulidad Matrimonial: El Motu Proprio «Mitis Iudex Dominus Iesus»*, “Revista de Estudios Eclesiásticos”, 2015. p. 634-637; Idem, *El proceso ordinario de nulidad matrimonial en la nueva regulación procesal*, “Procesos de nulidad matrimonial tras la reforma del Papa Francisco”, Madrid 2016, p. 83-123, e P.V. Pinto, *Reforma del Proceso Canónico de nulidad matrimonial*, “L’Osservatore Romano”, num. 37, año XLVII, 2015, p. 1-7.

proprio disposizioni con le quali si favorisca non la nullità dei matrimoni, ma la celerità dei processi, non meno che una giusta semplicità, affinché, a motivo della ritardata definizione del giudizio, il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio”. Per tanto, lo scopo principale della riforma è fare più semplice e leggero il processo canonico di nullità matrimoniale².

Il Motu Proprio *Mitis Iudex Domini Iesus* ha una struttura tripartita: nella prima ci sono i motivi della riforma; la seconda contiene il testo dei 21 nuovi canoni 1671-1691 del Libro VII del CIC sulle specialità proprie dei processi matrimoniali per la dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale, che sostituiscono e derogano i canoni precedenti del Codex Iuris Canonici; e finalmente, dietro della firma del Papa c'è un'annesso con altri 21 articoli sotto il titolo “Regole procedurali per la trattazione delle cause di nullità matrimoniale”³.

Benchè questo sia un strano modo di legistare, per il fatto che è stata una decisione del più alto legislatore della Chiesa, il Romano Pontefice, distinguere fra i canoni che sono modificati e che ci siano altre 21 norme, col nome di articoli, che non si inseriscano propriamente nel Codex Iuris Canonici, ma che sono riportate in un'annesso del Motu Proprio, si deve concludere che tutto il congiunto del Motu Proprio è una Legge pontificia del massimo livello nel diritto canonico. Per questo, tanto i nuovi canoni come gli articoli dell'annesso hanno la stessa forza normativa canonica⁴.

D'altra parte, si deve ricordare, d'una parte, che i canoni che sono cambiati nella riforma soltanto regolano le specialità proprie dei processi matrimoniali di nullità. In conseguenza, si mantengono invariate le norme comuni dei processi canonici in genere; e d'altra parte, si deve riconoscere che tra i nuovi

2 Sulla celerità dei processi, vid. S. Bueno Salinas, *La reforma de los procesos canónicos de declaración de nulidad de matrimonio: la celeridad del proceso*, “Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado”, 2016, num. 40.

3 R. Rodríguez Chacón, *Antecedentes, estructura y valor jurídico en el sistema normativo canónico de los dos Motu Proprio de 15 de agosto de 2015 y sus normas anejas*, “Procesos de nulidad matrimonial tras la reforma del Papa Francisco”, Madrid 2016, p. 17-62.

4 Cf. R. Rodríguez Chacón, *Principales novedades en el proceso canónico de nulidad matrimonial tras la reforma del Papa Francisco*, <http://www.elderecho.com/>, e Idem, *Antecedentes, estructura y valor jurídico...*, op.cit.

canoni ci sono tante coincidenze con la regolazione anteriore⁵, e che tanti cambi introdotti soltanto sono cambiamenti terminologici o di piccolo dettaglio.

La riforma processuale canonica per la dichiarazione della nullità del matrimonio, si è concepita per essere articolata nell'azione pastorale familiare la Chiesa deve fare, sempre sotto la responsabilità del Vescovo diretta ai fedeli in difficoltà, separati o divorziati, anzi con la creazione di strutture stabili per poter fornirli d'attenzione⁶. Così, l'art. 1 delle Regole Procedurali dice che "Il Vescovo in forza del can. 383 § 1 è tenuto a seguire con animo apostolico i coniugi separati o divorziati, che per la loro condizione di vita abbiano eventualmente abbandonato la pratica religiosa. Egli quindi condivide con i parroci (cfr. can. 529 § 1) la sollecitudine pastorale verso questi fedeli in difficoltà". Ma, purtroppo, queste strutture non si concretano nella nuova legislazione, nè si stabilisce come si deve procedere e neanche quale sarebbe il procedimento perchè si possano aggiungere nel processo canonico i risultati della cosiddetta "indagine pregiudiziale pastorale previa al processo" dagli articoli 2 a 5 delle Regole procedurali⁷.

5 Una dozzina di coincidenze ha trovato il Prof. Rodríguez Chacón, *Principales novedades...*, op. cit.

6 Vid. M.J. Arroba Conde, *La pastoral judicial y la preparación de la causa en el Motu Proprio Mitis Iudex Domini Iesus*, "Procesos de nulidad matrimonial tras la reforma del Papa Francisco", Madrid 2016, p. 64-82.

7 Le Regole procedurali regolano questa indagine così: Art. 2: "L'indagine pregiudiziale o pastorale, che accoglie nelle strutture parrocchiali o diocesane i fedeli separati o divorziati che dubitano della validità del proprio matrimonio o sono convinti della nullità del medesimo, è orientata a conoscere la loro condizione e a raccogliere elementi utili per l'eventuale celebrazione del processo giudiziale, ordinario o più breve. Tale indagine si svolgerà nell'ambito della pastorale matrimoniale diocesana unitaria". Art. 3: "La stessa indagine sarà affidata a persone ritenute idonee dall'Ordinario del luogo, dotate di competenze anche se non esclusivamente giuridico-canoniche. Tra di esse vi sono in primo luogo il parroco proprio o quello che ha preparato i coniugi alla celebrazione delle nozze. Questo compito di consulenza può essere affidato anche ad altri chierici, consacrati o laici approvati dall'Ordinario del luogo. / La diocesi, o più diocesi insieme, secondo gli attuali raggruppamenti, possono costituire una struttura stabile attraverso cui fornire questo servizio e redigere, se del caso, un Vademecum che riporti gli elementi essenziali per il più adeguato svolgimento dell'indagine". Art. 4: "L'indagine pastorale raccoglie gli elementi utili per l'eventuale introduzione della causa da parte dei coniugi o del loro patrono davanti al tribunale competente. Si indagherà se le parti sono d'accordo nel chiedere la nullità. Art. 5: "Raccolti tutti gli elementi, l'indagine si chiude con il libello, da presentare, se del caso, al competente tribunale".

E d'altra parte, uno scopo importante della riforma è l'invito del testo pontificio verso la "gratuità" dei processi, diretto alle Conferenze episcopali perchè, nel rispetto della giusta retribuzione dei giuristi che intervengono nel processo, si assicuri la gratuità dei processi, benchè questa intenzione non si concreta in nessun altro canone.

Lo stesso Papa Francesco fa una lista delle riforme più note nel Motu Proprio *Mitis Iudex Domini Iesus*:

- a. Che una sola sentenza in favore della nullità sia già esecutiva, e che non sia più richiesta una doppia decisione conforme in favore della nullità del matrimonio, affinché le parti siano ammesse a nuove nozze canoniche, ma che sia sufficiente la certezza morale raggiunta dal primo giudice a norma del diritto.
- b. Che si possa costituire un giudice unico, comunque chierico, sotto la responsabilità del Vescovo, che nell'esercizio pastorale della propria potestà giudiziale dovrà assicurare che non si indulga a qualunque lassismo.
- c. Che lo stesso Vescovo è giudice tra i fedeli a lui affidati, senza lasciare completamente delegata agli uffici della curia la funzione giudiziaria in materia matrimoniale.
- d. Creare il nuovo processo più breve, per rendere più agile il processo matrimoniale, da applicarsi nei casi in cui l'accusata nullità del matrimonio è sostenuta da argomenti particolarmente evidenti. Siccome un giudizio abbreviato può mettere a rischio il principio dell'indissolubilità del matrimonio, il Papa ha voluto che in tale processo sia costituito giudice lo stesso Vescovo.
- e. Ripristinare l'appello alla Sede Metropolitana come segno distintivo della sinodalità nella Chiesa.
- f. Spingere il compito proprio delle Conferenze Episcopali in importanti questioni: In primo luogo, nell'ansia apostolica di raggiungere i fedeli dispersi; in secondo luogo, nel mettere in pratica la riforma del processo matrimoniale, rispettando assolutamente il diritto dei Vescovi di organizzare la potestà giudiziale nella propria Chiesa particolare; e in terzo luogo, nel curare per quanto possibile, salva la giusta e dignitosa

retribuzione degli operatori dei tribunali, che venga assicurata la gratuità delle procedure, perché la Chiesa manifesti l'amore gratuito di Cristo dal quale tutti siamo stati salvati.

- g. g) Mantenere l'appello alla Sede Apostolica, cioè la Rota Romana, che rafforza il vincolo fra la Sede di Pietro e le Chiese particolari, avendo tuttavia cura. Anzi, il Papa annunzia che la legge propria della Rota Romana sarà al più presto adeguata alle regole del processo riformato, nei limiti del necessario.
- h. h) Tenere conto del peculiare ordinamento ecclesiale e disciplinare delle Chiese Orientali, decise di emanare separatamente, nella stessa data, le norme per riformare la disciplina dei processi matrimoniali nel Codice dei Canonici delle Chiese Orientali, col Motu Proprio *Mitis et Misericors Iesus*.

Di tutti quelli scopi o criteri fondamentali, i tre cambiamenti più grandi del processo canonico, per la sua importanza pratica, e sui cui parleremmo più approfonditamente, sono:

1. La creazione di un nuovo procedimento più breve, chiamato "brevior", in lingua latina, il cui finisce con una sentenza del proprio Vescovo diocesano.
2. La eliminazione della doppia sentenza quando la prima afferm la nullità del matrimonio, in cui caso se non c'è ricorso, non si vuole, come prima, andare alla seconda istanza od ottenere il decreto di confermazione della sentenza.
3. La nuova regolazione dei titoli di competenza dei tribunali ecclesiastici; questione conosciuta nel Diritto canonico come "i fori di competenza", per fare praticamente libera la possibilità di introdurre la domanda di nullità matrimonial i maniera praticamente libera.

Il nuovo processo “brevior”

Questa è, senza dubbio, la più grande novità della riforma processuale del Papa Francesco. Il nuovo proceso più breve si regola nei nuovi canoni 1683 a 1687 e negli articoli 14 a 20 delle Regole procedurali per la trattazione delle cause di nullità matrimoniale, contenute nell’annesso del Motu Proprio⁸.

Il nuovo can. 1683 dice che “allo stesso Vescovo diocesano compete giudicare la cause di nullità del matrimonio con il processo più breve ogniqualevolta: 1° la domanda sia proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi, col consenso dell’altro; 2° ricorrano circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedano una inchiesta o una istruzione più accurata, e rendano manifesta la nullità”.

Queste due sono le condizioni processuali per andare nel nuovo processo.

Nel caso che ci sia Una domanda congiunta, presentata per entrambi i coniugi non c’è nessun problema. Ma nel caso a cui fa riferimento l’alternativa menzionata nel can. 1683: “col consenso dell’altro” si vorrà, logicamente, un consentimento espresso del convenuto. E questo consentimento non si può sostituire per una mancata risposta del convenuto, né perchè quello si accolga alla giustizia del Tribunale.

Sul consentimento espresso del convenuto possono darsi delle situazioni differenti:

In primo luogo, nel caso che la domanda sia presentata originariamente per tramitare un processo ordinario di nullità matrimoniale, se il Vicario giudiziario considera che tale causa può essere condotta nel procedimento brevior dovrà, nel momento di notificare la petizione alla parte que non sia domandante, invitarla a comunicare al Tribunale se vuole associarsi alla petizione di nullità presentata, e per tanto, partecipare nel processo brevior,

⁸ Ci sono diversi studi specifici sul processo brevior: F. Heredia Esteban, *El proceso más breve ante el Obispo*, “Anuario de Derecho Canónico”, num. 5, 2016, p. 97-122; C.M. Morán Bustos, *El proceso “Brevior” ante el Obispo diocesano*, “Procesos de nulidad matrimonial tras la reforma del Papa Francisco”, Madrid 2016, p. 125-175, oltre a R. Rodríguez Chacón, *Principales novedades...*, op cit.

in cui caso, la risposta positiva sarebbe un consenso “sopraggiunto”, accaduto in un momento posteriore alla domanda, ma esistente⁹.

In secondo luogo, se la domanda si fa congiuntamente per entrambe le parti, o d’una di loro col consenso del convenuto, e una delle parti ritira il suo consenso, la conseguenza logica è che non si potrà andare al processo speciale brevior, e si vorrà fare il processo ordinario di nullità matrimoniale.

D’altra parte, sebbene le nuove norme processuali non lo chiariscono abbastanza, il Prof. Rodríguez Chacón afferma che nel processo brevior “dovrà avere una minima attività d’istruzione, ma sempre dovrà averla”. Nonostante, riconosce che ci sia una grande difficoltà nell’interpretazione del can. 1683.2 nell’esigere che le circostanze di persone e di fatti che devono concorrere per poter andare al processo brevior devono fare “manifesta la nullità”¹⁰.

E non è per niente un aiuto in questo la pretensione del legislatore di chiarire il senso della “manifesta nullità” la lista di esempi contenuti nell’articolo 14.1 delle Regole procedurali, che la dottrina coincide nel rifiutare che con questa sfortunata tecnica legislativa di menzionare diversi supposti di possibile applicazione del processo brevior supponga la introduzione di nuovi motivi di nullità¹¹.

L’art. 14.1 dice esattamente che “Tra le circostanze che possono consentire la trattazione della causa di nullità del matrimonio per mezzo del

9 Art. 15 delle Regole di Procedurali: “Se è stato presentato il libello per introdurre un processo ordinario, ma il Vicario giudiziale ritiene che la causa possa essere trattata con il processo più breve, egli, nel notificare il libello a norma del can. 1676 § 1, inviti la parte che non lo abbia sottoscritto a comunicare al tribunale se intenda associarsi alla domanda presentata e partecipare al processo. Egli, ogniqualvolta sia necessario, inviti la parte o le parti che hanno sottoscritto il libello ad integrarlo al più presto a norma del can. 1684”.

10 R. Rodríguez Chacón, *Principales novedades...* op. cit.

11 Cf. M. Alenda Salinas, ¿Nuevas causas de nulidad matrimonial canónica? el sentido del art. 14 §1 de las reglas de procedimiento contenidas en la Carta Apostólica *Mitis Iudex Dominus Iesus*, e M.D. Cebriá García, *Las circunstancias y hechos orientativos de la nulidad clara del art. 14 del Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, para abrir el proceso breve ante el Obispo*, tutti e due nella “Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado”, 2016, num. 40, ed anzi, R. Rodríguez Chacón, *Principales novedades...*, op. cit.

processo più breve secondo i cann. 1683-1687, si annoverano per esempio: quella mancanza di fede che può generare la simulazione del consenso o l'errore che determina la volontà, la brevità della convivenza coniugale, l'aborto procurato per impedire la procreazione, l'ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo, l'occultamento doloso della sterilità o di una grave malattia contagiosa o di figli nati da una precedente relazione o di una carcerazione, la causa del matrimonio del tutto estranea alla vita coniugale o consistente nella gravidanza imprevista della donna, la violenza fisica inferta per estorcere il consenso, la mancanza di uso di ragione comprovata da documenti medici, ecc”.

L'opinione del Prof. Rodríguez Chacón su questa vicenda è che apprezzare nella pratica se concorri o meno la seconda condizione del can. 1683 -che le circostanze di persone e di fatti facciano manifesta nullità- sarà molto variabile, a seconda della disponibilità del Vescovo che dopo dovrà dittare la sentenza e del criterio e lo stato d'animo del Vicario giudiziario che dovrà decidere se si segue il tramite brevior o quello ordinario, e che ci saranno a gioco degli elementi intuitivi e di prudenza. E non basterà apprezzare l'esistenza del semplice *fumus boni iuris*, ma considerare che di quello che si abbia detto nella domanda risulta prima facie sguardo molto probabile la dichiarazione di nullità e che ci sia alquanto in più che un principio di prova. A seconda de Prof. Rodríguez Chacón, in questa materia non si può cadere negli eccessi: nè si può avere un livello tanto alto di esigenza che soltanto ci permetta andare al processo brevior se si prevede che l'istruzione sarà inutile, e neanche si potrà iniziare questo processo se non c'è, almeno, un'alta probabilità di che l'azione andrà avanti e che avrà successo¹².

La riforma processuale regola le distinte fasi del processo brevior, che riassumo brevemente.

In primo luogo, il processo brevior inizierà colla presentazione della domanda. Il nuovo can. 1684 stabilisce le norme specifiche per la domanda nel processo brevior: “Il libello con cui si introduce il processo più bre-

12 R. Rodríguez Chacón, *Principales novedades...*, op. cit.

ve, oltre agli elementi elencati nel can. 1504, deve: 1° esporre brevemente, integralmente e chiaramente i fatti su cui si fonda la domanda; 2° indicare le prove, che possano essere immediatamente raccolte dal giudice; 3° esibire in allegato i documenti su cui si fonda la domanda”.

I passi posteriori del processo, invece, non hanno novità; per tanto, si applicheranno gli stessi canoni del Codice di Diritto Canonico sull'ammissione della domanda del processo ordinario di nullità matrimoniale, perchè su questo non c'è una regolazione specifiche per il processo brevior. Per questo, una volta sia presentata la domanda, il Vicario Giudiziario farà il procedimento per la sua ammissione e farà le notificazioni pertinenti al caso, e sempre il Difensore del Vincolo.

Poi, a seconda del can. 1685, si formulerà il dubbio saranno nominati l'istruttore e l'assessore, e si farà la citazione per la sessione che dovrà avere luogo, nel tempo massimo di trenta giorni¹³. Nel Decreto che emette la citazione, si informerà le parti, se non fossero stati allegati al libello, che possono “almeno tre giorni prima della sessione istruttoria, presentare gli articoli degli argomentisui quali si chiede l'interrogatorio delle parti o dei testi”¹⁴.

In seguito, in secondo luogo, c'è la sessione d'istruzione, che si terrà nel tempo limite di trenta giorni, un limite temporale che non è ad validitatem, ma dovrà osservarsi se non c'è qualche motivo in contrario. Il can. 1686 dice che le prove devono raccogliersi in una sola sessione “per quanto sia possibile”.

Sulla sessione d'istruzione, l'articolo 18 delle Regole procedurali stabilisce, diversamente a quanto accade nel processo ordinario di nullità matrimoniale dove la presenza degli avvocati è vietata, che le parti e i loro avvocati possono assistere all'escussione delle altre parti e dei testi, a meno che l'istruttore ritenga che, per le circostanze di cose e di persone, si debba procedere diversamente. Anzi, a seconda del comma 2 di questo articolo 18, le risposte delle parti e dei testi devono essere redatte per iscritto dal

13 Can. 1685: “Il Vicario giudiziale, nello stesso decreto con cui determina la formula del dubbio nomini l'istruttore e l'assessore e citi per la sessione, da celebrarsi a norma del can. 1686 non oltre trenta giorni, tutti coloro che devono parteciparvi”.

14 Cf. Art. 17 delle Regole Procedurali.

notaio, ma sommariamente e soltanto in ciò che si riferisce alla sostanza del matrimonio controverso.

E, purtroppo le nuove norme non dicano niente, è lógico pensare che il Difensore del Vincolo dovrà essere citato a questa sessione d'istruzione, a seconda della norme generali del processo matrimoniale del can. 1433.

In terzo luogo, ci sarà la discussione della causa e la decisione del Vescovo diocesano. E così, la sessione d'istruzione finisce, a seconda del can. 1686, con un risoluzione dell'istruttore nella che "fissa un tempo di quindici giorni per la presentazione delle osservazioni in favor del matrimonio e le difese delle parte, se ci sono loro".

Poi, il verbale del processo dovrà ci essere nel possesso del Vescovo diocesano, chi, prima di fare la sua sentenza dovrà ottenere il consiglio dell'istruttore e del assessore, e sempre che arrivi a avere il grado di convinzione canonica della "certezza morale" sulla nullità del matrimonio, a seconda del can. 1687.1. La sentenza deve essere firmata dal Vescovo col notaio, e dovrà "esporre in maniera breve e ordinata i motivi della decisione".

Se il Vescovo non arriva a avere la certezza morale sulla nullità del matrimonio non potrà dare una sentenza negativa dichiarando che il matrimonio sia nullo; invece, dovrà dare un Decreto per rinviare la causa a un processo ordinario con un tribunale d'istanza ce si farà carico del processo dalla fase di proposizione della prova in poi. Contro il Decreto dove si rinvia la causa al processo ordinario nono si potrà fare appello, dato che questo Decreto non ha forza di sentenza definitiva, e per tanto non finisce nessun processo, d'accordo con quello previsto nel can. 1629¹⁵.

Al contrario, contro la sentenza del Vescovo che afferma la nullità del matrimonio, il can. 1687.3 ammette l'appello che si presenterà davanti il tribunale metropolitano, o la Rota Romana. Sebbene forse questa ipotesi

15 Il can. 1629 dice: "Non si dà luogo all'appello: 1) contro una sentenza emessa dallo stesso Sommo Pontefice o dalla Segnatura Apostolica; 2) contro una sentenza nulla, salvo non lo si faccia congiuntamente alla querela di nullità a norma del can. 1625; 3) contro una sentenza passata in giudicato; 4) contro il decreto del giudice o una sentenza interlocutoria, che non abbiano valore di sentenza definitiva, a meno che non lo si faccia insieme all'appello contro la sentenza definitiva; 5) contro una sentenza o un decreto in una causa nella quale il diritto stabilisce si debba definire la questione con la massima celerità".

non si terrà perchè si suppone che nessuna delle parti farà l'appello contro la sentenza che finisce il processo brevior, un processo che, lo ricordiamo, per poter iniziare ha bisogno d'una domanda congiunta o col consentimento d'entrambi i congiugi. Essendo sempre una possibilità eccezionale in pratica, altra cosa si può dire del possibile appello del Difensore del Vincolo, che potrà farlo, come si è già detto, a seconda della sua valutazione personale.

È per questo alquanto strana le menzione del can. 1687.4, a seconda del quale, se diventa evidente che il ricorso si rivela come meramente dilatorio, sarà respinto dall'inizio, sia dal Metropolitanano, dal Vescovo, o dal decano della Rota Romana, a seconda del caso concreto. E così, contro la logica, si stabilisce un regime d'appello ancora più forte di quello previsto per i ricorsi che si svolgono nel processo ordinario.

La riforma dell'appello contro la prima sentenza affermativa della nullità del matrimonio per poter contrarre nuovo matrimonio

Il nuovo can. 1679 dice: “La sentenza che per prima volta dichiarò la nullità del matrimonio, trascorsi i tempi stabiliti nei canoni 1630-1633, si fa esecutiva”.

Così si sopprime la necessità, fin'allora esistente, di che una prima sentenza affermativa della nullità del matrimonio canonico, per essere esecutiva doveva passare per una seconda istanza o decreto di conferma, o in altre parole, si voleva un'appello automatico da parte del tribunale canonico di prima istanza della propria sentenza che affermassi per prima volta la nullità d'un matrimonio¹⁶.

16 Sulla regolazione dell'appello nel novo processo canonico, vid., fra altri, P. Moneta, *L'appello nel nuovo processo matrimoniale*, “Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale”, <http://www.statoechiese.it/>, R. Rodríguez Chacón, *La ejecutividad de las sentencias afirmativas de nulidad de matrimonio no apeladas*, “Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado”, 2016, num. 40, e Idem, *Principales novedades...*, op. cit.

Adesso, dopo la riforma, se la prima sentenza affermativa non è appellata, cosa che può farsi entro in un tempo di 15 giorni a seconda del can. 1630, o se si fa l'appello senza "proseguire" dopo il ricorso nel Tribunale d'appello, e questo può farsi, invece, nel tempo d'un mese dal momento dell'appello, l'unica sentenza affermativa diviene esecutiva, e, in conseguenza, le parti possono contrarre nuovo matrimonio, tranne che ci sia un veto nella stessa sentenza, una proibizione di contrarre un nuovo matrimonio per evitare che questo sia anche nullo per lo stesso motivo che il matrimonio già dichiarato nullo nella sentenza.

Questa novità processuale si applica a tutte le sentenze affermative della nullità di un matrimonio che siano notificate dopo l'8 dicembre 2015, anche nel caso che il processo abbia iniziato prima di quel giorno.

La modifica è importante perchè suppone un risparmio di sforzi, di tempo e di spese, sebbene possano avere alcune conseguenze non tanto buone. ma, veramente, come accena il Prof. Rodríguez Chacón, d'una parte, ritorna al sistema processuale del Diritto canonico classico, concretamente, alla Costituzione del Papa Benedetto XIV Dei Miseratione, di 3 novembre 1741; e d'altra parte, suppone, anzi con piccole sfumature, applicare alle cause matrimoniali di nullità di matrimonio lo stesso principio processuale che regge nel resto di processi canonici, nei quali una sentenza diviene sempre esecutiva se non è appellata¹⁷.

L'antico sistema di "doppia istanza conforme" vigente fino all'anno 2015 era un paradigma della protezione dell'istituzione matrimoniale da parte del Diritto canonico come è la sua presunzione di validità, l'intervento del difensore del vincolo, o la certezza morale del giudice canonico per decidere la nullità di un matrimonio. In quel sistema, si voleva due sentenze affermative della nullità matrimoniale, ovvero, una prima sentenza di nullità e un decreto di conferma dato nell'istanza superiore. Per tanto, perchè una sentenza canonica di nullità matrimoniale divenisse non appellabile, e per tanto, potessi essere eseguita permettendo, nel suo caso, contrarre un nuovo matrimonio, poteva occorrere l'intervento di due, tre, o anche, in alcuni casi straordinari, più di tre gradi giurisdizionali, a secon-

17 R. Rodríguez Chacón, *Principales novedades...*, op. cit.

da di quando si riuscivano le due sentenze e le due decisioni coincidenti nell'affermare la nullità.

Nonostante, la modifica non elimina la possibilità dell'appello: le nuove norme processuali stabiliscono in modo chiaro, concretamente nel can. 1680.1, il diritto delle parti di formulare i ricorsi procedenti, anche quello dell'appellazione, davanti il Tribunale superiore contro una sentenza con cui contenuto una delle parti si trova in disconformità¹⁸, perchè l'appello non è soltanto un diritto delle parti, perchè l'appell ha anche una funzione ad intra del sistema, per garantire che il Tribunale risolva le liti in maniera corretta.

D'altra parte, nei processi matrimoniali si mantiene il necessario intervento del Difensore del Víncolo, che ha anche il diritto di ricorrere contro la sentenza che sia contraria al diritto,

Evidentemente, il diritto d'appello ha dei limiti per essere attuato, col scopo di favorire la sicurezza giuridica. Per questo, ci sono delle condizioni e dei tempi per poterlo attuare, i quali sono comuni a tutte le cause canoniche, e si regolano nei canoni 1628 e seguenti. Infatti, l'appello deve farsi nel tempo stabilito davanti il Tribunale superiore; sebbene non c'è cambiamento nella possibilità di fare l'appello *per saltum* al Tribunale della Rota Romana.

Nel sistema processuale d'appello delle sentenze di nullità matrimoniali c'è una novità, introdotta nel can. 1680, dove si configura un tramite previo specifico per le sentenze di nullità, che non c'è nelle regole generali degli appelli in materie non matrimoniali. In questo nuovo momento processuale le parti possono presentare osservazioni. Nel caso che finisca il tempo per farle, il Tribunale potrà decidere la conferma della sentenza della prima istanza per Decreto se si considera che l'appello è, con evidenza, meramente dilatorio, o come dice il Prof. Moneta, con intenzione di procrastinare¹⁹.

18 Can. 1680.1: "Alla parte, che si ritenga onerata, e parimenti al promotore di giustizia e al difensore del vincolo rimane il diritto di interporre querela di nullità della sentenza o appello contro la medesima sentenza ai sensi dei cann. 1619-1640".

19 P. Moneta, *L'appello nel nuovo processo...*, op. cit.

Perchè il Tribunale possa confermare la sentenza per Decreto benchè si abbia fatto l'appello si vogliono due condizioni commulative: che il ricorso sia meramente dilatorio, e che tale situazione sia evidente.

Per questo, il Prof. Rodríguez Chacón raccomanda chi faccia l'appello che dica, almeno sommariamente, i motivi del ricorso, ed anche, che abbia conto del tempo che il Tribunale superiore aprirà per fare delle “osservazioni” per confermare, o completare i motivi; ed anzi, considera che se le parti appellate vogliono la non ammissione dell'appello e chiedono la conferma per Decreto della sentenza dovranno dare degli argomenti che dimostrino tutte e due condizioni già dette: il carattere dilatorio dell'appellazione e che questo carattere dilatorio è evidente²⁰.

D'altra parte, le nuove regole non fanno riferimento a la possibilità o meno ricorrere contro il Decreto che dica che una appellazione sia, con evidenza, meramente dilatoria e che, per tanto, confermi la sentenza.

Per quanto riguarda l'intervento del Difensore del Vincolo, si deve incidere nella ponderazione con cui lui deve agire nel caso d'ipotetici ricorsi contro sentenze affermative della nullità matrimoniale, dato che la riforma del 2015 mantiene il suo intervento come parte pubblica nei processi di nullità di matrimonio.

In questo senso, il Difensore del Vinolo non potrà mantenere nè una postura sistematicamente d'astensione, attuazione non possibile perchè se nessuna parte fa l'appello e neanche lo fa il Difensore del Vincolo, la sentenza affermativa unica diventerà firme senz'altro; e il possibile apello del Difensore del Vincolo potrebbe essere l'unico meccanismo di controllo d'una sentenza che forse sia ingiusta. Per il contrario, il Difensore del Vincolo neanche può appellare contro tutte le sentenze affermative della nullità matrimoniale. Dovrà, per tanto, fare un giudizio ponderato prima di presentare o meno l'appello, e farla soltanto nel caso che la sentenza di nullità abbia degli sbagli o non risolva i dubbi o per altri motivi ragionevoli²¹.

20 R. Rodríguez Chacón, *Principales novedades...*, op. cit.

21 Ibidem.

La modificazione della regolazione dei fori competenti

Il can. 1673 originale, stabiliva quattro titoli di competenza: 1) quello del luogo di celebrazione del matrimonio; 2) quello del domicilio o quasi-domicilio del convenuto; 3) quello del domicilio del demandante, se entrambe le parti residivano nel territorio della stessa Conferenza Episcopale, col consentimento del Vicario giudiziario del domicilio del convenuto, chi doveva essere ascoltato; e finalmente, 4) quello del luogo dove di fatto si devono raccogliere la maggioranza delle prove, col consentimento del Vicario giudiziario del domicilio del convenuto, e se questo non si oponessi.

Adesso, il can. 1672 stabilisce tre possibili fori, o tribunali dove si può presentare la domanda di nullità matrimoniale: il primo continua essendo quello del luogo di celebrazione del matrimonio. Come novità, in secondo luogo la domanda può presentarsi nel Tribunale del luogo dove ambedue le parti o qualsiasi delle parti abbiano il suo domicilio o quasi-domicilio, senza altre condizioni come accadeva prima. Finalmente, come terzo foro: è competente il tribunale dove di fatto hanno di praticarsi la maggior parte delle prove, ma senz'altre condizioni come prima.

In conseguenza, il nuovo sistema di competenza dei tribunali canonici stabilisce quasi la libera scelta delle parti per poter presentare la domanda di nullità: basterebbe avere un quasi-domicilio, il cui si può ottenere canonicamente con facilità, soltanto con tre mesi effettivi di residenza nel luogo, o soltanto con l'intenzione di rimanere lì al meno per un tempo di tre mesi, a seconda del can. 102.2²².

Questo cambiamento, che sicuramente è buono per chi presenta la domanda di nullità, forse non sia sempre tanto buono per il convenuto se il demandante attua in modo unilaterale o con intenzione di fare più difficile la difesa del convenuto scegliendo un tribunale competente molto lontano del luogo dove vive il convenuto, sebbene per questi casi serverà la cooperazione tra i tribunali ecclesiastici.

22 Can. 102.2. "Il quasi-domicilio si acquista con la dimora nel territorio di qualche parrocchia o almeno di una diocesi, tale che o sia congiunta con l'intenzione di rimanervi almeno per tre mesi se nulla lo allontani da quel luogo, o sia protratta effettivamente per tre mesi".

Conclusioni

Forse sia ancora presto per poter precisare l'incidenza pratica e reale della riforma processuale in materia matrimoniale svolta da Papa Francesco, e che sicuramente bisogna il trascorso di più tempo nell'applicazione del nuovo sistema, sebbene è evidente l'intenzione di farlo più breve e meno pesante e impegnativo per le parti e per chi deve svolgere il suo lavoro giuridico. In questo senso, le riforme sulla competenza dei tribunali, nell'appello delle sentenze di nullità matrimoniale e lo stesso processo brevior sono chiari esempi di questo scopo.

La buona intenzione della riforma coesiste con grossi sbagli, come la lista di motivi per poter applicare il nuovo processo brevior, e con l'esistenza di certe previsioni che poi non si concretano con le apposite strutture canoniche che permettano il suo svolgimento, come accade con la non concrezione, d'una parte, delle strutture che permettano l'attenzione pastorale dei fedeli cattolici in situazioni difficili dal punto di vista canonici per essere separati o divorziati; e d'altra parte, delle strutture che facciano possibile la gratuità dei processi canonici.

Bibliografía

- Alenda Salinas M. (2016), ¿Nuevas causas de nulidad matrimonial canónica? el sentido del art. 14 §1 de las reglas de procedimiento contenidas en la Carta Apostólica *Mitis Iudex Dominus Iesus*, “Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado”, num. 40.
- Arroba Conde M.J. (2016), *La pastoral judicial y la preparación de la causa en el Motu Proprio Mitis Iudex Domini Iesus*, “Procesos de nulidad matrimonial tras la reforma del Papa Francisco”, Madrid, p. 64-82.
- Bueno Salinas S. (2016), *La reforma de los procesos canónicos de declaración de nulidad de matrimonio: la celeridad del proceso*, “Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado”, num. 40.
- Cebriá García M.D. (2016), *Las circunstancias y hechos orientativos de la nulidad clara del art. 14 del Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, para abrir el proceso breve ante el Obispo*, “Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado”, num. 40.
- Francisco, Papa, *Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» del Sommo Pontefice Francesco Mitis Iudex Domini Iesus sulla riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio nel Codice di Diritto Canonico*, https://w2.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20150815_mitis-iudex-dominus-iesus.html
- Heredia Esteban F. (2016), *El proceso más breve ante el Obispo*, “Anuario de Derecho Canónico”, num. 5, p. 97-122.
- Moneta P., *L'appello nel nuovo processo matrimoniale*, “Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale”, <http://www.statoechiese.it/>.
- Morán Bustos C.M. (2016), *El proceso “Brevior” ante el Obispo diocesano*, “Procesos de nulidad matrimonial tras la reforma del Papa Francisco”, Madrid, p. 125-175.
- Olmos Ortega M.E. (ed.) (2016), *Procesos de nulidad matrimonial tras la reforma del Papa Francisco*, Madrid.
- Peña García C. (2015), *La reforma de los procesos Canónicos de nulidad Matrimonial: El Motu Proprio «Mitis Iudex Dominus Iesus»*, “Revista de Estudios Eclesiásticos”, p. 634-637.
- Peña García C. (2016), *El proceso ordinario de nulidad matrimonial en la nueva regulación procesal*, “Procesos de nulidad matrimonial tras la reforma del Papa Francisco”, Madrid, p. 83-123.
- Pinto P.V. (2015), *Reforma del Proceso Canónico de nulidad matrimonial*, “L'Osservatore Romano”, num. 37, año XLVII, p. 1-7.

- Rodríguez Chacón R. (2016), *Antecedentes, estructura y valor jurídico en el sistema normativo canónico de los dos Motu Proprio de 15 de agosto de 2015 y sus normas anejas*, “Procesos de nulidad matrimonial tras la reforma del Papa Francisco”, Madrid, p. 17-62.
- Rodríguez Chacón R. (2016), *La ejecutividad de las sentencias afirmativas de nulidad de matrimonio no apeladas*, “Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado”, num. 40.
- Rodríguez Chacón R., *Principales novedades en el proceso canónico de nulidad matrimonial tras la reforma del Papa Francisco*, <http://www.elderecho.com/>.